



## **Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto**

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da un'associazione dei consumatori, per l'esame del modulo contrattuale utilizzato da una società che ha per oggetto l'attività di commercializzazione in conto proprio e/o per conto terzi di prodotti di varia natura e articoli diversi sia attraverso punti di vendita fissi che a domicilio e/o per corrispondenza;

considerato che gli elementi forniti dalla società non hanno recato alcun contributo al chiarimento della gran parte dei rilievi sollevati dal Comitato;

formula il seguente

### **PARERE:**

Il testo contrattuale, di cui alle premesse, presenta i seguenti profili di vessatorietà:

- a) L'art. 33, c. II, alinea s) del D. Lgs. 205/2006 vieta al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo. Benchè la società abbia chiaramente affermato che qualora al momento della stipulazione del contratto il consumatore scelga la modalità di pagamento rateale si impegna ad accettarlo, nondimeno dalla lettura dell'art 4 si osserva come il consenso del consumatore non sia adeguatamente un consenso informato. Ciò si evince dalla stessa formulazione del medesimo art. 4, là dove si dice che il consumatore, qualora scelga l'opzione del pagamento rateale, "prende atto della facoltà dell'impresa di cedere il credito a società finanziarie ex art 1260 cc". Al consumatore non vengono forniti chiarimenti:
  - se tale pagamento rateale sia subordinato alla conoscenza della situazione finanziaria del consumatore da parte della società - e quindi l'accettazione differita, da parte di questa, ad un momento successivo - oppure, ipotesi qui esclusa ma frequente nella prassi, di subordinare l'accettazione - da parte della società. - del pagamento rateale all'accettazione della finanziaria che anticiperebbe alla società la somma dovuta dal consumatore; anche in questo caso l'accettazione da parte della finanziaria, e quindi della società, sarebbe successiva. Comunque sia, in entrambi i casi, il consenso non sarebbe validamente formato;
  - non si fa poi riferimento a quelle condizioni che sole determinerebbero la cessione del credito, vantato dalla società ad un soggetto terzo, ma semplicemente si fa dipendere il momento della cessione del credito dall'arbitraria volontà della società.

E' del tutto evidente come una tale situazione vada a diminuire la tutela dei diritti spettanti al consumatore, con la diretta conseguenza dell'applicabilità dell'art. 33, c. II, alinea s) del Codice del consumo.

Sebbene l'audizione della società abbia escluso il ricorso a consegne ripartite, salvo rari casi, ciò nondimeno la formulazione anche dell'art. 5, relativo alla consegna della merce, appare in aperto contrasto con la previsione dell'art. 33, c. II, alinea d) del D. Lgs. 205/2006, che presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che prevede un impegno definitivo del consumatore, mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione, il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà. Inoltre, il complesso meccanismo della consegna della merce rende totalmente arbitraria l'individuazione del termine *a quo* per consentire l'esercizio del diritto di recesso. Dall'audizione si apprende tuttavia che all'esercizio del diritto di recesso è destinato il mese che trascorre dalla firma del contratto alla visita dell'agente per la sua integrazione: ciò presuppone, però, che la merce sia stata mostrata al consumatore al momento della stipulazione del contratto mentre, in caso contrario, il termine di 10 giorni deve decorrere dal ricevimento della merce. Da quanto è emerso nel corso della medesima audizione sembra tuttavia potersi dubitare che la merce sia sempre mostrata all'acquirente nel corso del primo incontro.

- b) Se a ciò si aggiunge che il consumatore, al momento della consegna dei beni (singolo bene, più beni, tutti i beni?) sottoscrive il relativo documento che a sorpresa - dal momento che il contratto sottoscritto nulla prevedeva - impone anche la sottoscrizione di un soggetto terzo, a garanzia (avallo o fideiussione?, comunque istituti assai diversi, anche nei requisiti di forma richiesti) dell'impegno assunto dal consumatore, ben si può comprendere la vessatorietà ex art. 36, c. II, alinea c) del D. Lgs. 205/2006, che dispone la nullità, "quantunque oggetto di trattativa", delle clausole che il consumatore non ha avuto "la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto". Convinzione questa rafforzata dal momento che anche il documento ove sono indicate le modalità di pagamento (recante indicazioni ancora in lire) richiede anch'esso a sorpresa la firma del soggetto qualificato *avallante* nel documento di cui sopra.